

Disposizioni applicative inerenti il rilascio di autorizzazioni alla commercializzazione di prodotti sementieri in applicazione dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20. Attuazione della decisione 2004/842/CE, della Commissione, del 1° dicembre 2004.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1, lettera a);

VISTA la decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1º dicembre 2004, relativa alle norme applicative con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda d'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di specie di piante agricole e delle specie di ortaggi;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1°dicembre 2005, recante "Disciplina della commercializzazione di sementi di varietà, per le quali è stata presentata domanda d'iscrizione ai registri nazionali (deroga di cui all'articolo 37, comma 2, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dell'articolo 3-bis, comma 2, della legge 20 aprile 1976, n. 195). Attuazione della decisione 2004/842/CE, della Commissione, del 1° dicembre 2004", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 9-12-2005;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, recante "Integrazione al decreto ministeriale 1° dicembre 2005, inerente la «Disciplina della commercializzazione di sementi di varietà per le quali è stata presentata domanda d'iscrizione ai registri nazionali (deroga di cui all'articolo 37, comma 2, della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e dell'articolo 3-bis, comma 2, della legge 20 aprile 1976, n. 195). Attuazione della decisione 2004/842/CE, della Commissione del 1° dicembre 2004»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26-04-2006.

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è istituito il "Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante";

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti le sementi, i materiali di moltiplicazione della vite, i materiali di moltiplicazione delli fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari e le barriere fitosanitarie;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,



nonché' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132" e successive modifiche;

VISTO il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto legislativo del 2 febbraio 2021 n. 20, recante "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed in particolare l'articolo 43, comma 3, che dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, siano stabilite le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo articolo;

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 20 recante la definizione di «commercializzazione» dei prodotti sementieri;

VISTO l'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle direttive dell'Unione in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti sementieri;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed in particolare l'articolo 3 che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'articolo 4 che definisce le competenze del Servizio fitosanitario centrale;

CONSIDERATA la necessità di definire le disposizioni applicative e le condizioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

SENTITO il parere del Gruppo di lavoro per la protezione delle piante Sezione sementi nella seduta del 5 ottobre 2021;

ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 12 ottobre 2021, in applicazione dell'articolo 5, comma 4, lettera e) dello stesso decreto legislativo;

RITENUTO di dover procedere in conformità;



DECRETA

Articolo 1 (Campo di applicazione e finalità)

- 1. Il presente decreto stabilisce le condizioni e le modalità operative per il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti sementieri appartenenti a varietà in corso di iscrizione, in applicazione dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo.
- 2. L'autorizzazione alla commercializzazione di cui al comma 1 è concessa allo scopo di raccogliere informazioni e conoscenze sulla coltivazione e sull'impiego di varietà di specie agrarie ed ortive nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 22 della decisione 2004/842/CE della Commissione del 1° dicembre 2004.

Articolo 2

(Deposito telematico di una domanda di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso di iscrizione al Registro nazionale)

- 1. Le domande di autorizzazione alla commercializzazione di prodotti sementieri di varietà in corso di iscrizione nei Registri nazionali di specie agrarie e ortive, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono trasmesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale-Direzione Generale dello Sviluppo Rurale Ufficio DISR V, esclusivamente per via telematica, mediante l'applicativo "Iscrizione ai registri di specie agrarie ed ortive" disponibile al sito http://mipaaf.sian.it.
- 2. Le domande di autorizzazione di cui al comma 1 sono depositate dal costitutore di una varietà, con sede nel territorio nazionale, o dal suo avente causa, o da un loro rappresentante designato, in seguito "il richiedente".
- 3. Per le varietà di specie ortive, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere depositata anche per le varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel registro nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea.
- 4. Nel caso di varietà vegetali agrarie ed ortive in corso di iscrizione nei Registri nazionali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, il richiedente può depositare la domanda di cui al comma 1 solo previa approvazione della domanda di iscrizione da parte dell'Ufficio DISR V e l'ammissione della varietà alle relative prove di campo finalizzate all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità e del valore agronomico per le varietà di specie agrarie.

Articolo 3 (*Contenuto della domanda*)

- 1. Le domande di autorizzazione alla commercializzazione di prodotti sementieri di cui all'articolo 2 devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) soggetto richiedente l'autorizzazione;
 - b) specie botanica;
 - c) codice identificativo SIAN della varietà;
 - d) denominazione proposta della varietà;



- e) riferimento del costitutore (breeder's reference);
- f) soggetto responsabile del mantenimento in purezza della varietà;
- g) azienda presso la quale si effettua il mantenimento in purezza della varietà;
- h) metodo di selezione conservatrice;
- i) solo per le varietà di specie agrarie: indicazione dei quantitativi di semente per le quali è richiesta l'autorizzazione e dei Paesi membri dell'Unione europea a cui la semente è destinata.
- 2. Le domande di autorizzazione di cui all'articolo 2 sono corredate dalla descrizione delle varietà redatta secondo lo schema contenuto nei protocolli approvati dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO) o, in assenza di questi, secondo lo schema riportato dalle guide tecniche dell'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) o, in mancanza di entrambe, secondo i protocolli nazionali.
- 3. Le descrizioni di cui al comma 2 possono non essere allegate nel caso in cui le domande d'iscrizione delle varietà, per le quali si chiede l'autorizzazione, siano già corredate di dette descrizioni redatte secondo le modalità riportate al presente articolo.
- 4. Nel caso di varietà di specie ortive in corso di iscrizione in altro Paese membro dell'Unione europea le informazioni di cui al comma 1 e i documenti di cui al comma 2 sono corredate dall'indicazione del Paese membro ove la varietà è in corso d'iscrizione, dalla relativa data di deposito e da un documento, rilasciato dall'autorità estera competente, attestante che la varietà è in corso di iscrizione.

Articolo 4 (Esame delle domande)

1. Qualora le domande di autorizzazione alla commercializzazione di cui all'articolo 2, non risultino conformi a quanto previsto dall'articolo 3, il Ministero provvede a notificarne al richiedente il respingimento mediante l'applicativo "Iscrizione ai registri di specie agrarie ed ortive".

Articolo 5

(Rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti sementieri di varietà in corso di iscrizione e relativo rinnovo)

- 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rilascia le autorizzazioni alla commercializzazione entro i due mesi successivi al deposito telematico delle domande di cui all'articolo 2.
- 2. Per le varietà di specie agrarie, l'autorizzazione è concessa per ciascuna varietà entro i quantitativi massimi riportati nella tabella di cui all'allegato I, parte integrante del presente decreto.
- 3. Per le varietà di specie ortive, l'autorizzazione è concessa per ciascuna varietà senza che siano previsti limiti quantitativi.
- 4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovabili al massimo due volte per periodi non superiori ad un anno, secondo le disposizioni di cui alla decisione 2004/842/CE della Commissione del 1° dicembre 2004, previa trasmissione da parte del richiedente o del rappresentante da questo designato di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione, depositata secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, corredata delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 3 nonché del riferimento all'autorizzazione iniziale.
- 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, effettuato l'esame delle domande di cui al comma 4, concede il rinnovo dell'autorizzazione alla commercializzazione secondo le disposizioni del presente articolo.



Articolo 6 (Etichettatura dei prodotti sementieri)

- 1. Gli imballaggi dei prodotti sementieri per i quali è concessa l'autorizzazione di cui al presente decreto devono essere posti in circolazione recando sul cartellino ufficiale o sul cartellino del fornitore, nel caso delle sementi ortive standard, le informazioni di cui agli articoli 9 e 28 della decisione 2004/842/CE della Commissione del 1° dicembre 2004 congiuntamente al codice identificativo SIAN.
- 2. Il cartellino ufficiale e il cartellino del fornitore o la scritta stampata, nel caso delle sementi ortive standard, sono di colore arancio conformemente a quanto disposto dalla decisione 2004/842/CE.

Articolo 7 (Autorizzazione all'importazione)

- 1. Il materiale sementiero di varietà ortive in corso d'iscrizione può essere introdotto nel territorio nazionale in provenienza da Paesi terzi in quanto destinato all'acquisizione di conoscenze a partire da esperienze pratiche di coltivazione di tali varietà e come tale finalizzato a scopi sperimentali, nei limiti quantitativi per quest'ultimi previsti.
- 2. L'introduzione di cui al comma 1 è autorizzata, previa istanza del richiedente conforme all'allegato II al presente decreto, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora il materiale appartenga ad una varietà in corso di iscrizione a cui sia stata già rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 5 e possiede i requisiti idonei alla sua commercializzazione.
- 3. L'autorizzazione di cui comma 2 scorta il relativo materiale dal punto di controllo frontaliero sino al primo punto di destinazione, sostituendo il cartellino di cui all'articolo 6.

Articolo 8 (Norme europee)

1. Per quanto non espressamente previsto al presente decreto, si rimanda alla decisione 2004/842/CE della Commissione del 1° dicembre 2004, citata nelle premesse e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 dicembre 2004, n. 362.

Articolo 9 (*Abrogazioni*)

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1°dicembre 2005, recante "Disciplina della commercializzazione di sementi di varietà, per le quali è stata presentata domanda d'iscrizione ai registri nazionali (deroga di cui all'articolo 37, comma 2, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dell'articolo 3-bis, comma 2, della legge 20 aprile 1976, n. 195). Attuazione della decisione 2004/842/CE, della Commissione, del 1° dicembre 2004", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 9-12-2005;
 - b) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, recante "Integrazione al decreto ministeriale 1° dicembre 2005, inerente la «Disciplina della commercializzazione di sementi di varietà per le quali è stata presentata domanda d'iscrizione ai registri nazionali



(deroga di cui all'articolo 37, comma 2, della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e dell'articolo 3-bis, comma 2, della legge 20 aprile 1976, n. 195). Attuazione della decisione 2004/842/CE, della Commissione del 1° dicembre 2004»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26-04-2006.

Il presente decreto, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL MINISTRO Sen. Stefano Patuanelli

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005



Allegato I Quantitativi massimi autorizzabili per ciascuna varietà di specie agrarie

<u>Specie</u>	<u>Fabbisogno</u> medio seme/ha	Superficie di riferimento calcolo quantitativo seme (*)	Quantitativo massimo seme autorizzabile
	kg/ha	ha	kg
<u>Cereali</u>			
Avena	160	315	50.400
Erba sudanese	30	10	300
Frumento duro	220	620	136.400
Frumento tenero	200	1.580	316.000
Mais	22	977	21.500
Orzo	160	984	157.400
Riso	200	220	44.000
Segale	140	10	1.400
Sorgo da granella	25	47	1.175
Sorgo x erba sudanese	30	10	300
(ibrido)			
Triticale	200	13	2.600
Barbabietola:			
Barbabietola da zucchero	2	32	64
Barbabietola da foraggio	10	10	100
Foraggere leguminose:			
Erba medica	35	711	24.885
Favino	150	58	8.700
Ginestrino	25	10	250
Lupinella	60	15	900
Lupini	150	10	1.500
Lupolina	25	10	250
Pisello da foraggio	200	47	9.400
Rafano oleifero	25	10	250
Sulla	60	100	6.000
Trifoglio alessandrino	30	21	630
Trifoglio bianco	10	10	100
Trifoglio incarnato	25	10	250
Trifoglio ibrido	30	10	300
Trifoglio persico	30	10	300
Trifoglio pratense	30	10	300
Veccia comune	70	10	700
Veccia vellutata	70	10	700
Foraggere graminacee:			
Agrostide gigantea o		10	40
bianca	4		
Agrostide stolonifera	4	10	40



Agrostide tenue	2	10	20
Avena altissima	5	10	50
Bromo dell'Alaska	20	10	200
Dactylis glomerata	25	10	250
Facelia	10	10	100
Festuca arundinacea	20	10	200
Festuca dei prati	30	10	300
Festuca ovina	20	10	200
Festuca rossa	25	10	250
Festulolium	10	10	100
Fianerola dei prati	15	10	150
Fleolo (coda di topo)	10	10	100
Loglio d'Italia e			
westervoldico	50	91	4.550
Loglio ibrido	50	10	500
Loglio perenne o loietto			
inglese	30	10	300
Patata			
Patata	1.500	47	70.500
Oleaginose e da fibra:			
Canapa	35	10	350
Cartamo	20	10	200
Colza	7	15	105
Cotone	50	10	500
Girasole	5	120	600
Lino	60	10	600
Ravizzone	7	10	70
Senape bianca	10	10	100
Soia	80	300	24.000

^{- (*)} media dati Istat superfici del triennio 2018-2020, laddove disponibili, o in base alle sementi ufficialmente controllate nel triennio 2018-2020.

- Frumento duro: quantità massima pari a 0,05% fabbisogno superficie paese
- Pisello foraggio, favino, avena, orzo e frumento tenero: quantità massima pari a 0,3% fabbisogno superficie paese
- Altre specie: quantità massima pari a 0,1% fabbisogno superficie paese
- In ogni caso, il quantitativo autorizzabile non deve essere inferiore al fabbisogno di 10 ettari
- Mais: 20 kg seme corrispondono commercialmente a circa 3 unità da 25.000 semi
- Girasole: 5 kg di seme corrispondono commercialmente a circa 1 unità da 60.000 semi
- Barbabietola da zucchero: 1 kg di seme nudo circa corrisponde ad una unità commerciale di 100.000 semi confettati



Allegato II

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale Ufficio DISR V - aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI SEMENTIERI APPARTENENTI A VARIETA' ORTIVE IN CORSO DI ISCRIZIONE

Richiedente l'autorizzazione
nella sua qualità di
indirizzo
Tele-mail
Specie
Provenienza del materiale
Punto di controllo frontaliero (1)
Quantitativo complessivo per il quale l'autorizzazione è richiesta kg
Identificativi (²) e quantità dei singoli materiali per i quali si chiede l'autorizzazione
Autorizzazione alla commercializzazione di prodotti sementieri concessa per la varietà ortiva in corso di iscrizione al registro nazionale o al registro di altro Paese membro
Numerodata di rilascio
Descrizione della tipologia di attività sperimentale per settore di attività (finalità e scopi)
•••
•••



Dichiarazione: il materiale di cui si chiede l'autorizzazione:		
□ non è geneticamente modificato;		
□ non deriva o proviene da organismi geneticamente modificati;		
□ non contiene prodotti geneticamente modificati;		
□ è geneticamente modificato;		
□ deriva o proviene da organismi geneticamente modificati;		
□ contiene prodotti geneticamente modificati;		
Dichiarazione: il materiale di cui si chiede l'autorizzazione:		
□ rispetta i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/2031		

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Titolare del trattamento dei dati personali: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Responsabile della protezione dei dati (RPD): Mario Valentini

Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell'Amministrazione anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base al Reg. UE n. 2016/2031 e s.m. Preposto/a al trattamento dei dati è il Direttore/la Direttrice pro tempore del Dipartimento/Ripartizione presso la sede dello/della stesso/a. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.

Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati

- SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale)
- MIPAAF Ufficio DISR V Servizio fitosanitario centrale
- Servizi fitosanitari regionali

per gli adempimenti degli obblighi di legge nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in stretta relazione al procedimento amministrativo avviato. Potranno altresì essere comunicati a soggetti che forniscono servizi per la manutenzione e gestione del sistema informatico dell'Amministrazione provinciale e/o del sito Internet istituzionale dell'Ente anche in modalità cloud computing. Il cloud provider Microsoft Italia Srl, fornitore del servizio Office365, si è impegnato in base al contratto in essere a non trasferire dati personali al di fuori dell'Unione Europea e i Paesi dell'Area Economica Europea (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

Trasferimenti di dati: Non avviene nessun trasferimento di dati personali in Paesi extra UE.

Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti dall'ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l'interessato/l'interessata.

Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale, contabile, amministrativa.

Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato: In base alla normativa vigente l'interessato/l'interessata ottiene in ogni momento, con richiesta, l'accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l'integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l'esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.

Il fac-simile della richiesta è disponibile alla seguente pagina web: www.politicheagricole.it



Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all'elevato numero di richieste, l'interessato/l'interessata può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all'autorità giurisdizionale.

lì,	
	Firma

- (1) = in base all'allegato II del d.lgs n19 del 2 febbraio 2021
- (2) = indicare sigle e/o denominazioni della varietà

 $[\]Box$ barrare voce interessata